

FAQ ANAC

marzo 2024

Digitalizzazione dei contratti pubblici

A.1. - Se per errore viene pubblicato in PCP un dato non corretto come posso richiedere la variazione di quel dato?

I dati comunicati in PCP vengono automaticamente pubblicati per assolvere agli oneri di pubblicità legale dei contratti pubblici, di conseguenza non è possibile rettificare un dato senza pregiudicare lo svolgimento dell'appalto stesso. Pertanto è ammissibile la variazione del dato soltanto attraverso le consuete procedure di correzione tipiche degli atti amministrativi.

A.2. - Se la documentazione amministrativa è corretta ma per mero errore materiale è stato inserito un dato difforme da quello previsto come posso procedere alla rettifica del dato incoerente?

Quanto riportato nella piattaforma di e-procurement utilizzata per la registrazione dell'appalto è automaticamente pubblicato (che si ricorda assume valenza di pubblicità legale alla stregua della vecchia pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale). In questi casi si deve per forza procedere alla pubblicazione di una rettifica all'atto pubblicato in precedenza.

A.3. - Un ente privato è tenuto ad adeguarsi alla delibera ANAC-MIT n.582/2023 e, in caso affermativo, a quale piattaforma, il cui elenco è presente sul sito ANAC, deve rivolgersi?

Nel caso in cui l'ente privato affidi contratti pubblici ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023, è soggetto all'applicazione delle disposizioni della parte II del codice sulla digitalizzazione e alle indicazioni fornite con gli atti dell'Autorità. In tal caso, dovrà svolgere le gare ricorrendo ad una qualsiasi delle piattaforme certificate presenti nell'Elenco tenuto dall'ANAC.

A.4. - La digitalizzazione si applica anche alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi operanti nei settori speciali?

Sì, la disciplina della digitalizzazione delineata dal Codice negli articoli da 19 a 36 (Parte II del Libro I) è richiamata dall'art. 141, comma 3, lettera c), del Codice tra le norme applicabili ai contratti di cui al Libro III (Dell'appalto nei settori speciali). Il richiamo non prevede eccezioni a favore di particolari categorie di soggetti.

A.5. - È previsto un periodo iniziale di applicazione della digitalizzazione in via sperimentale?

No, come previsto dall'art. 225, comma 2, del Codice, la disciplina della digitalizzazione delineata negli articoli da 19 a 36, già vigente dal 1° aprile 2023, ha acquistato piena efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024. A partire da tale data il nuovo regime ha sostituito a tutti gli effetti quello previgente.

A.6. - Come visualizzare ed eventualmente modificare gli smartCIG acquisiti prima del 31/12/2023?

Per la consultazione ed estrazione degli SmartCIG è disponibile il servizio SMARTCIG al link <https://smarcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/>

Il RUP non può effettuare in autonomia alcuna modifica sugli SmartCIG acquisiti.

Inviando al Contact Center il modulo di richiesta rettifica dati SmartCIG, è possibile richiedere la migrazione ad altro RUP, la modifica dell'importo per la corretta emissione del CEL, e la modifica del CUP ai fini della corretta rendicontazione in REGIS per il PNRR.

A.7. - Gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro sono assoggettati agli obblighi di digitalizzazione, nonostante la deroga prevista dall'articolo 1, comma 450, della legge n. 296/2006

Sì, gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro sono assoggettati agli obblighi di digitalizzazione. Fino al 30/9/2024 per detti acquisti è possibile utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione da PCP, come indicato con il Comunicato del Presidente del 10/1/2024. La deroga prevista dalla legge n. 296/2006 è inapplicabile al caso di specie, riguardando le disposizioni in materia di contenimento della spesa e non le previsioni in materia di digitalizzazione. Inoltre, si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del codice, ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano le disposizioni del codice (ivi comprese quelle sulla digitalizzazione) se non derogate dalla Parte I del codice medesimo. Detta parte non prevede alcuna deroga all'applicazione della normativa sulla digitalizzazione per le procedure sottosoglia, neanche con riferimento agli affidamenti di importo ridotto.

A.8. - Gli acquisti giornalieri di importo inferiore a 1.500 euro (c.d. spese economali) sono assoggettati agli obblighi di digitalizzazione?

No. Gli acquisti giornalieri di importo inferiore a 1.500 euro qualificabili come spese economali sono effettuati senza obbligo di ricorso alle piattaforme certificate o all'interfaccia web, non richiedendo l'acquisizione del CIG (si vedano anche le indicazioni in materia di tracciabilità contenute nella [delibera n. 585/2024](#)).

BDNCP - Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici

B.1. - Come si fa la comunicazione delle varianti?

La comunicazione all'ANAC delle varianti va effettuata con la stessa modalità utilizzata per acquisire il CIG associato a quella specifica procedura, dunque mediante il sistema Simog, in caso di CIG acquisiti attraverso tale sistema, o mediante le piattaforme digitali certificate, in caso di CIG acquisiti mediante PCP. Come precisato nel Comunicato ANAC-MIT del 13 dicembre 2023, non sono più valide le indicazioni fornite nel Comunicato del Presidente ANAC del 23 novembre 2016, recante "Trasmissione delle varianti in corso d'opera ex articolo 106, comma 14, del decreto legislativo n. 50/2016".

B.2. - Come sarà effettuata la pubblicazione dei programmi triennali dei lavori pubblici e dei programmi triennali delle forniture e servizi sulla BDNCP a partire dal 1° gennaio 2024?

La pubblicazione dei programmi triennali dei lavori pubblici e dei programmi triennali delle forniture e servizi sulla BDNCP continuerà ad essere effettuata attraverso la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del MIT, anche dopo il 1° gennaio 2024, in quanto tale piattaforma rientra tra quelle di approvvigionamento digitale certificate. Per accedere a tale piattaforma è possibile utilizzare il seguente link: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/access_administrations.page

B.3. - Quali fasi di un appalto/concessione devono essere obbligatoriamente gestiti per il tramite delle piattaforme di approvvigionamento digitali certificate?

Tutte le fasi (programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione) devono essere gestite mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Le piattaforme possono ottenere la certificazione per una o più fasi del ciclo di vita del contratto, e la stazione appaltante o l'ente concedente può utilizzare una o più piattaforme nell'ambito della gestione del ciclo di vita del medesimo contratto.

B.4. - Quali sono i casi di sola tracciabilità individuati nell'aggiornamento della determina n. 4/2011 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, per i quali ai sensi della delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 è possibile utilizzare l'interfaccia WEB messa a disposizione mediante la PCP per l'acquisizione del CIG?

Si ricorda che l'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 prevede che gli obblighi di tracciabilità si applicano oltre ai soggetti individuati dal Codice, che per le procedure di affidamento e di esecuzione devono utilizzare le piattaforme di approvvigionamento certificate, ai «concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici». Con la [delibera n. 585 del 19 dicembre 2023](#), alla quale si rimanda, l'Autorità ha provveduto ad aggiornare la [determina n. 4/2011](#) e a individuare le ulteriori ipotesi rispetto a quelle disciplinate dal Codice per le quali è necessaria l'acquisizione del CIG, che può essere effettuata mediante interfaccia WEB.

Per le fattispecie di seguito indicate si può procedere tramite interfaccia WEB, fermo restando che, in caso di dubbio, fa fede quanto contenuto nella citata delibera:

- 1) presenza di disposizioni speciali che impongono la tracciabilità dei relativi flussi finanziari, come previsto, ad esempio, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15/9/2021 per i contratti finanziati con le risorse del PNRR;
- 2) affidamenti dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- 3) pagamenti che, nell'ambito di "appalti pubblici di servizi aggiudicati da una stazione appaltante a un ente che sia una stazione appaltante o a un'associazione di stazioni appaltanti in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficino in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea", siano eventualmente eseguiti in favore di soggetti terzi, al di fuori del perimetro pubblico, come nel caso di subappalti e subaffidamenti in favore di soggetti privati;
- 4) acquisizione di materiali o di beni, e gli affitti o noli, nello svolgimento di prestazioni di lavori, servizi e forniture tramite amministrazione diretta;
- 5) istituti disciplinati dagli articoli 55-58 del codice del terzo settore, che rappresentano fattispecie estranee rispetto al codice dei contratti pubblici;

6) prestazioni di servizi sociali e socio-sanitari erogate in regime di accreditamento secondo le disposizioni nazionali e regionali in materia;

7) concessioni di beni demaniali, quando, al di là del nomen iuris, sia individuabile una prevalenza della componente di servizi.

In ogni caso, è possibile acquisire il CIG tramite interfaccia WEB in tutti i casi in cui sussiste un obbligo di tracciabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 (quindi quando c'è passaggio di denaro pubblico collegato all'esecuzione di lavori, servizi e forniture pubblici) ma la fattispecie non rientra nell'ambito di applicazione del Codice (ad esempio, appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici), oppure non vi è l'obbligo di utilizzare le piattaforme.

B.5. - Le stazioni appaltanti che hanno dichiarato di essere esonerate dalla qualificazione ai sensi dell'art. 62, comma 17, del D.Lgs. 36/2023, devono dichiarare la disponibilità di una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata entro il 31/1/2024?

No, non è prevista la comunicazione della disponibilità della piattaforma digitale di approvvigionamento da parte dei soggetti che hanno dichiarato di essere esonerati dalla qualificazione, fermi restando gli obblighi di utilizzo previsti dal d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti).

B.6. - Quali contratti hanno l'obbligo di acquisizione del codice CIG per l'assolvimento degli obblighi comunicativi verso l'Autorità?

E' necessaria l'acquisizione del CIG per tutti i contratti di appalto o di concessione, inclusi gli affidamenti diretti, nei settori ordinari e speciali, di qualsiasi importo, secondo quanto riportato nella Delibera ANAC n. 261 del 20/06/2023. Per i contratti estranei ed esclusi dall'applicazione del codice si applicano le indicazioni contenute nella Delibera n. 584 del 19/12/2023.

B.7. - Con riferimento all'art. 7.2 della delibera 262/2023 "Anagrafe degli operatori economici" che espressamente recita "Gli operatori economici di cui al punto 7.1 si iscrivono all'Anagrafe utilizzando i servizi resi disponibili dall'ANAC", si chiede quali siano i servizi cui la norma si riferisce e quali siano le modalità operative di iscrizione.

L'Anagrafe degli operatori economici di cui all'articolo 31 del codice non è ancora operativa. Con successivo provvedimento dell'Autorità, all'esito della piena interoperabilità con i servizi offerti dal Registro delle imprese, sarà regolato il relativo funzionamento.

B.8. - In quali casi il fornitore è obbligato a pagare l'imposta di bollo di € 16,00 per gli acquisti che avvengono tramite piattaforma MEPA, ed in base a quale riferimento normativo? La stazione appaltante è tenuta al controllo dell'avvenuto pagamento?

In caso di acquisti tramite piattaforma MEPA l'imposta di bollo è assolta secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 96/2013. In particolare, in caso di RDO l'imposta è dovuta soltanto dall'offerente la cui offerta sia accettata dall'Amministrazione. Infatti, come confermato dalla Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 7/2021, l'imposta di bollo è dovuta da tutti i partecipanti ad una procedura aperta, mentre non è dovuta in caso di partecipazione ad una procedura negoziata e di manifestazione di interesse a valle di un'indagine di mercato. La stazione appaltante è tenuta a controllare l'assolvimento dell'imposta.

B.9. - Che cosa devono fare i responsabili del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e per la fase di affidamento, per operare in BDNCP?

I Responsabili del procedimento possono operare in BDNCP previa profilazione. La profilazione può avvenire soltanto dopo che il Responsabile di progetto abbia provveduto all'apertura dell'appalto e all'inserimento dei nominativi dei soggetti eventualmente nominati responsabili del procedimento per la specifica procedura. Eventuali preclusioni alla possibilità di detti soggetti di operare sulle piattaforme di approvvigionamento digitale devono essere risolte rivolgendosi al gestore della piattaforma.

B.10. - Devono essere comunicati i dati sugli affidamenti in-house?

Sì. Si ricorda, infatti, che l'art. 23, comma 5, del Codice prevede: «5. Con proprio provvedimento l'ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all'articolo 25. Gli obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all'articolo 7, comma 2.»

B.11 - Come si comunicano gli affidamenti in-house alla BDNCP?

ANAC ha predisposto la scheda A3_6 per la comunicazione dei dati relativi agli affidamenti in-house. Ad oggi non tutte le piattaforme hanno implementato tale scheda. Nelle more di detta implementazione e

comunque non oltre il 30 aprile 2024, è possibile comunicare i dati sugli affidamenti in-house, utilizzando le schede per gli affidamenti diretti (AD_25 e AD_26) e valorizzando i seguenti campi in questo modo:

- il campo 'Tipo procedura', obbligatorio nelle AD, con la voce "procedura a fase unica";
- i dati dell'aggiudicatario devono essere inseriti nell'oggetto "partecipanti ADType";
- la tipologica "giustificazioniAggiudicazioneDiretta" con "Appalto pubblico tra enti nell'ambito del settore pubblico (appalto «in-house»)", appalti aggiudicati a imprese collegate o appalti aggiudicati a una joint-venture o nell'ambito di una joint-venture" per attivare la contribuzione.

PAD - Piattaforme di approvvigionamento digitali certificate

C.1. - I CIG presi sulle piattaforme di approvvigionamento vanno ancora perfezionati?

Per gli affidamenti successivi al 1° gennaio 2024 non è più necessario il perfezionamento del CIG.

C.2. - I CIG presi su Simog nel periodo transitorio vanno perfezionati?

È consentito il perfezionamento dei CIG acquisiti mediante il sistema Simog, nel periodo transitorio, solo se riferiti a procedure i cui bandi sono stati pubblicati o le cui lettere di invito sono state inviate entro il 31 dicembre 2023.

C.3. - Chi non dispone ancora di una PAD come può procedere alla acquisizione del CIG e alla comunicazione delle fasi del ciclo di vita di un contratto?

Le Amministrazioni che non dispongono di una piattaforma digitale certificata possono avvalersi, previo accordo, delle piattaforme certificate messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da Regioni o Province Autonome ovvero da soggetti privati che le rendano disponibili sul mercato. L'elenco delle piattaforme digitali certificate è consultabile al seguente link: <http://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert>

C.4. - Come dovranno essere tracciate le procedure di affidamento comprese nel PNRR avviate a partire dal 1° gennaio 2024?

La disciplina in tema di digitalizzazione sarà applicabile anche alle procedure di affidamento comprese nel PNRR avviate a partire dal 1° gennaio 2024.

C.5. - I soggetti aggregatori, qualificati di diritto e che non hanno pertanto presentato domanda di qualificazione, devono comunque comunicare la disponibilità di piattaforme a pena della decadenza della qualificazione? in caso affermativo, con quali modalità. Nel caso riportato hanno provato ad accedere al Servizio AUSA, ma non hanno trovato la sezione apposita.

No, non è prevista la comunicazione della disponibilità della piattaforma digitale di approvvigionamento da parte dei soggetti qualificati di diritto, fermi restando gli obblighi di utilizzo previsti dal d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti).

C.6. - Come faccio ad accedere alle piattaforme di e-procurement interconnesse con la PCP?

In realtà qualsiasi stazione appaltante potrebbe dotarsi di una piattaforma di e-procurement che però dovrà essere certificata presso AGID. Le amministrazioni che non si dotano di piattaforme di e-procurement, possono accedere alla PCP attraverso le piattaforme di e-procurement, di cui sono titolari altri soggetti, regolarmente registrate presso AGID. L'elenco delle piattaforme digitalizzate interconnesse con la PCP dell'Autorità è rinvenibile al link: <https://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert>

C.7. - Per aderire all'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate occorre effettuare la procedura di qualificazione?

No. Anche per i soggetti non qualificati è obbligatorio l'utilizzo di una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata. La disponibilità di una piattaforma di approvvigionamento digitale è in ogni caso un requisito necessario per la qualificazione ai sensi degli articoli 4, comma 5 e 6, comma 4 dell'All. II.4 al d.lgs. n. 36/2023.

C.8. - Per aderire all'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate è necessario iscriversi all'AUSA?

Sì.

C.9. - A quali condizioni la disponibilità di una piattaforma digitale consente l'assolvimento del requisito di qualificazione riguardante la disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del Codice, requisito obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2024 ai sensi dell'articolo 4, comma 5 e dell'articolo 6, comma 4 dell'All. II.4 al d.lgs. n. 36/2023?

Ai fini della qualificazione, la piattaforma digitale deve essere nella "disponibilità" dell'amministrazione e deve essere "certificata". In riferimento al requisito di "disponibilità", si rimanda ai chiarimenti forniti con la [FAQ n.](#)

è pubblicata sul sito dell'ANAC (servizio Qualificazione). Rispetto al requisito della "certificazione", si chiarisce che, in base al Comunicato (Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023) pubblicato al seguente [link](#), possono essere considerate come certificate "le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo Schema operativo (pubblicato sul sito di AGID il 25/09/2023) il cui Allegato 2 è stato aggiornato in data 14/11/2023). Le predette piattaforme "devono essere iscritte nell'Elenco di cui all'articolo 26, comma 3, del Codice, gestito da ANAC, che raccoglie sia i soggetti titolari di piattaforme, pubblici e privati, sia i gestori delle stesse. A tal fine sarà possibile verificare l'Elenco accedendo al seguente [link](#) a partire dal 18 dicembre 2023".

Ai fini della qualificazione, la disponibilità della piattaforma di approvvigionamento digitale certificata avente le caratteristiche sopra specificate deve essere dichiarata, dai soggetti tenuti alla qualificazione, in fase di compilazione del modulo di domanda di qualificazione.

A decorrere dal 1° febbraio 2024, per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza che si sono qualificate in data anteriore al 31.12.2023, il requisito di disponibilità di una piattaforma digitale certificata avente le caratteristiche sopra specificate si intenderà positivamente accertato attraverso il concreto utilizzo di almeno una piattaforma inclusa nel registro di ANAC delle piattaforme certificate, consultabile al link <https://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert>.

Acquisizione CIG

D.1 - Per affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro è necessaria l'acquisizione del CIG?

Sì. Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro si applicano le indicazioni contenute nel [Comunicato del Presidente dell'ANAC del 10/01/2024](#) che prevede, fino al 30/9/2024, la possibilità di acquisire il CIG utilizzando, oltre alle piattaforme di approvvigionamento digitale, anche l'interfaccia web messa a disposizione dalla PCP. Per gli affidamenti diretti di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore a 40.000 euro è necessaria l'acquisizione del CIG attraverso le piattaforme digitali di approvvigionamento certificate.

D.2 - Per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, si può ancora acquisire il codice SmartCIG?

No, non è più previsto il rilascio di SmartCIG. Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro si applicano le indicazioni contenute nel [Comunicato del Presidente dell'ANAC del 10/01/2024](#) che prevede, fino al 30/09/2024, la possibilità di acquisire il CIG utilizzando, oltre alle piattaforme di approvvigionamento digitale, anche l'interfaccia web messa a disposizione dalla PCP. Per gli affidamenti diretti di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore a 40.000 euro è necessaria l'acquisizione del CIG attraverso le piattaforme digitali di approvvigionamento certificate.

D.3 - Per gli affidamenti nel settore della difesa e sicurezza ai sensi del d.lgs. n.208/2011, c'è l'obbligo di acquisizione del codice CIG e dell'assolvimento dell'obbligo informativo?

Gli affidamenti dei contratti nel settore della difesa e sicurezza, ai sensi del d.lgs. n.208/2011 sono sottoposti all'obbligo di acquisizione del CIG e all'obbligo comunicativo dei dati alla BDNCP secondo quanto stabilito dalla [Delibera n. 584 del 19/12/2023](#). Nel caso in cui si debba procedere alla pubblicazione sul TED e in ambito nazionale, è necessario ricorrere ad una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata che trasmette alla BDNCP le apposite schede, dedicate agli appalti di cui al d.lgs. 208/11.

D.4 - In merito alla procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore a 5.000 euro per i quali, ai sensi della legge 145/2018, non è necessario rivolgersi alla piattaforma "acquisti in rete", occorre comunque utilizzare una piattaforma certificata o procedere accedendo ad "acquisti in rete"?

La norma richiamata, precedente alle disposizioni contenute nel nuovo Codice, non esenta le stazioni appaltanti dall'utilizzo delle piattaforme digitali. Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro si applicano, dunque, le indicazioni contenute nel [Comunicato del Presidente dell'ANAC del 10/01/2024](#) che prevede, fino al 30/09/2024, la possibilità di acquisire il CIG utilizzando l'interfaccia web messa a disposizione dalla PCP, oltre alle piattaforme digitali.

D.5. - In caso di delega, quale stazione appaltante è titolare dell'avvio della procedura di affidamento, ivi inclusa l'acquisizione del CIG?

La stazione appaltante delegata è quella che deve avviare la procedura di affidamento e, quindi, acquisire il CIG che rimane di sua competenza fino al completamento della funzione delegata, e pagare il contributo se dovuto. Solo successivamente alla conclusione della fase delegata il CIG acquisito diventa di competenza dell'amministrazione delegante che, fino a quel momento, potrà soltanto esercitare la visione su di esso.

D.6. - Nel caso di contratti d'acquisto o locazione di terreni o fabbricati esistenti, occorre acquisire un codice CIG, versare il contributo all'Autorità e trasmettere i relativi dati informativi?

La fattispecie è assoggettata all'acquisizione del CIG ma non al pagamento del contributo (cfr. Delibera n. 584 del 19/12/2023). La trasmissione dei dati di questa casistica, segue il percorso definito dei contratti esclusi e sottoposti esclusivamente alla tracciabilità dei flussi finanziari.

D.7. - Perché è necessario acquisire un CIG per gli affidamenti in-house?

Si ricorda che il CIG è un codice alfanumerico che consente:

- l'identificazione univoca di una procedura di affidamento ed il suo monitoraggio, garantendo pubblicità e trasparenza;
- la tracciabilità dei flussi finanziari collegati ad affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo dell'affidamento stesso;
- l'adempimento degli obblighi contributivi.

Come chiarito nella determinazione n. 4/2011, aggiornata da ultimo con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, gli affidamenti in-house non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Restano però valide le ulteriori due cause per l'acquisizione del CIG.

FVOE - Fascicolo virtuale dell'operatore economico

E.1. - È ancora necessario per un operatore economico generare il PassOE?

No, non è più necessario considerando che le verifiche dei requisiti verranno effettuate tramite FVOE 2.0, che, a partire dal 1° gennaio 2024, ha sostituito il sistema AVCPass, cui era strumentale il PassOE. Le modalità operative sono descritte all'articolo 5 della Delibera n. 262/2023.

E.2. - Un operatore economico estero che non dispone di nodo EIDAS, nè di CIE o SPID, come può accedere a FVOE 2.0?

Se gli operatori esteri (intra-comunitari) non hanno sede stabile in Italia, possono essere verificati senza FVOE.

Se hanno sede stabile in Italia possono richiedere lo SPID, poiché necessario anche per altri adempimenti (ad es. Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.).

Pubblicità legale

F.1. - La stazione appaltante può avvalersi di servizi di intermediazione per la pubblicazione di bandi ed esiti di gara?

No, in quanto la pubblicazione avviene esclusivamente per il tramite delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate.

F.2. - Quali sono le modalità utilizzabili per assolvere gli oneri di pubblicazione sul TED?

Gli oneri di pubblicazione sul TED vengono assolti attraverso la comunicazione dei dati necessari sulla piattaforma digitalizzata.

F.3. - Con la presente si chiedono chiarimenti in merito alle pubblicazioni di Rettifiche al bando/documenti di gara per procedure in corso e avviate entro il 31/12/2023. Dove pubblico, a livello nazionale, l'avviso di rettifica di un bando di gara pubblicato prima del 1° gennaio 2024?

L'avviso di mera rettifica del bando va reso noto con le stesse forme di pubblicità dell'atto rettificato e, dunque, l'avviso di rettifica di bandi pubblicati prima del 1° gennaio 2024, a livello nazionale, assolve l'obbligo di pubblicità legale tramite la pubblicazione su GURI.

F.4. - Per gare concluse entro il 31/12/2023, essendo venuto meno, a partire dal 1° gennaio 2024, il regime transitorio di pubblicità legale per i bandi di gara e i correlati avvisi di cui all'articolo 225, co. 1, del D.lgs. n. 36/23, è corretto pubblicare l'avviso di gara esperita sulla GU 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici oppure invece bisogna utilizzare la BDNCP?

Come chiarito nella Delibera n. 582/2023, Anac pubblica attraverso la BCNCP i dati comunicati tramite SIMOG relativi all'aggiudicazione di gare indette fino al 31 dicembre 2023. In questi casi le stazioni appaltanti devono assicurare l'invio tempestivo dei dati, e comunque entro il termine stabilito dalla norma (art. 111, d.lgs. n. 36/2023) per l'assolvimento degli obblighi di pubblicità legale. Le stazioni appaltanti sono anche tenute a garantire la completezza e la correttezza dei dati inviati.

F.5. - Se ho inviato il bando al TED ai fini della pubblicazione sulla GUUE entro il 31 dicembre 2023, come adempio gli obblighi di pubblicità a livello nazionale? E' ancora valida in questo caso la pubblicazione del bando su GURI in una data a partire dal 1° gennaio 2024?

Come chiarito nel Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024, recante Indicazioni per l'assolvimento degli obblighi di pubblicità legale dei bandi di gara in ambito nazionale, la pubblicità del bando a livello nazionale su GURI continua a soddisfare gli obblighi di pubblicità legale anche dopo il 31 dicembre 2023 solo per quelle gare che sono state avviate entro tale data. Per gare "avviate" devono intendersi quelle gare

il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE entro il 31 dicembre 2023. In questo caso il bando può essere pubblicato in GURI anche in una data a partire dal 1° gennaio 2024 e tale pubblicazione soddisfa gli obblighi di pubblicità legale. Se invece il bando è stato solo inviato al TED ma non anche pubblicato su GUUE entro il 31 dicembre 2023, la gara rientra nell'ambito di applicazione della nuova disciplina della pubblicità legale e il bando deve essere pubblicato a livello nazionale tramite la BDNCP. In questo caso l'eventuale pubblicazione del bando su GURI non assolve gli obblighi di pubblicità legale.

F.6. - Come posso pubblicare su BDNCP il bando che ho inviato al TED entro il 31 dicembre 2023 ma che è stato pubblicato su GUUE solo dopo tale data?

Come chiarito nel Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024, recante Indicazioni per l'assolvimento degli obblighi di pubblicità legale dei bandi di gara in ambito nazionale, per pubblicare sulla sezione della BDNCP dedicata alla pubblicità legale un bando inviato al TED entro il 31 dicembre 2023 ma che è stato pubblicato su GUUE a partire dal 1° gennaio 2024 occorre procedere in autotutela al ritiro del bando e all'impostazione ex novo della gara tramite piattaforma di approvvigionamento digitale certificata per potere procedere alla trasmissione alla BDNCP dei dati necessari alla pubblicazione, sia a livello europeo che nazionale, tramite interoperabilità con la BDNCP, in conformità a quanto previsto nella Delibera n. 263/2023.

F.7. - Se ho inviato al Poligrafico un bando soggetto al solo obbligo di pubblicità in ambito nazionale entro il 31 dicembre 2023, l'eventuale pubblicazione su GURI successiva a tale data è valida?

Come chiarito nel Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024, recante Indicazioni per l'assolvimento degli obblighi di pubblicità legale dei bandi di gara in ambito nazionale, in questo caso la pubblicazione su GURI non assolve l'obbligo di pubblicità legale e il bando deve essere pubblicato tramite la BDNCP. Per potere pubblicare tramite BDNCP, occorre procedere in autotutela al ritiro del bando e all'impostazione ex novo della gara tramite piattaforma di approvvigionamento digitale certificata per potere procedere alla trasmissione alla BDNCP dei dati necessari alla pubblicazione tramite interoperabilità, in conformità a quanto previsto nella Delibera n. 263/2023.

F.8. - L'avvio di una procedura negoziata senza bando ai sensi delle lettere c), d), e) del comma 1 dell'art. 50 del Codice deve essere pubblicato ai sensi dell'art. 27 del Codice attraverso la BDNCP?

Le procedure negoziate senza bando ex art. 50 comma 1 lett. c), d), e) del Codice sono soggette agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 2, comma 2, Allegato II.1 al Codice (fase di avvio) e dall' art. 50, comma 9 (fase aggiudicazione).

Se la consultazione degli operatori avviene con indagine di mercato, il relativo avviso di avvio dell'indagine di mercato è pubblicato in BDNCP (sezione altri avvisi della PVL) ai sensi dell'art. 2, comma 2, Allegato II.1.

Se la consultazione avviene con lettera di invito a soggetti individuati in un elenco di operatori economici, non viene effettuata alcuna pubblicazione in BDNCP per la fase di invio.

L'esito di ciascuna procedura, in qualunque modo sia stata avviata, è pubblicato in BDNCP (sezione esiti della PVL) ai sensi dell'art. 50 comma 9.

F.9. - Sono pubblicati tramite BDNCP anche gli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti operanti nei settori speciali possono istituire ai sensi dell'art. 162 del Codice?

Sì. Per l'avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione è prevista la pubblicazione sul TED, tramite uno specifico eform, oltre che la pubblicazione nazionale su BDNCP.

L'ANAC è e-sender nazionale, pertanto le pubblicazioni sul TED devono essere trasmesse all'ANAC che provvede al relativo inoltrò, oltre a procedere alla pubblicazione nazionale sulla PVL.

Al fine di provvedere a tali pubblicazioni è stata predisposta un'apposita scheda (P1_15_1) da compilare utilizzando una piattaforma di approvvigionamento certificata. La piattaforma provvede a trasmettere i dati all'ANAC che, a sua volta, provvede alle relative trasmissioni/pubblicazioni. In tal modo si assolvono entrambi gli obblighi di pubblicazione.

F.10. - A cosa deve rinviare il link contenuto nel bando di gara pubblicato tramite BDNCP sulla Piattaforma per la Pubblicità a Valore Legale (PVL)?

La stazione appaltante/ente concedente deve inserire, tra i dati da trasmettere a BDNCP ai fini della pubblicazione su PVL, il collegamento ipertestuale ai documenti della procedura, come richiesto dall'art. 27, comma 3, e dall'art. 85 comma 4, del Codice. Questo link deve consentire di accedere liberamente al sito istituzionale della stazione appaltante/ente concedente, Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di Gara e Contratti, pagina della Sottosezione dedicata al ciclo di vita del singolo contratto, dove la stazione appaltante o l'ente concedente pubblica e mantiene aggiornata la documentazione relativa alla singola procedura.

Non può considerarsi sufficiente a tale fine l'inserimento di un collegamento ipertestuale all'homepage o alle pagine generali di ricerca dei siti della stazione appaltante/ente concedente.

Nel caso in cui una parte di tali dati e atti sia già pubblicata sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata utilizzata per la gestione della gara, la stazione appaltante/ente concedente può sostituire la pubblicazione integrale degli stessi con la pubblicazione del collegamento ipertestuale che rinvia alla piattaforma. Ciò è ammesso solo nel caso in cui la sezione della piattaforma dove sono pubblicati dati e atti sia liberamente accessibile, in modo da consentire a chiunque di prendere visione di tali dati e documenti. La stazione appaltante/ente concedente deve garantire la stabilità del collegamento ipertestuale al proprio sito istituzionale e, quando necessario, alla piattaforma di approvvigionamento digitale, per tutta la durata della procedura. A riguardo si veda il [Comunicato del Presidente del 24 gennaio 2024](#).

F.11. - Entro quanto tempo viene presa in carico e gestita una richiesta di pubblicazione a livello nazionale inviata all'ANAC?

La gestione delle richieste di pubblicazione è disciplinata dagli articoli 3 e 4 della [delibera 263/2023 dell'ANAC](#).

La [piattaforma per la pubblicità legale dell'ANAC](#) prende in carico le richieste e gestisce le pubblicazioni solo nei giorni non festivi; sono quindi considerate utili tutte le giornate non festive dal lunedì al venerdì (escluso quindi il sabato).

In particolare:

- la presa in carico avviene nella stessa giornata della ricezione se quest'ultima è perfezionata entro le 18:00, altrimenti è operata nel primo giorno utile successivo al ricevimento della richiesta;
- gli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea sono pubblicati nella prima giornata utile successiva alla presa in carico;
- per gli affidamenti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, l'invio al TED per pubblicazione nella GUUE avviene il giorno stesso della ricezione se questa avviene prima delle 18:00; la pubblicità a livello nazionale è garantita dalla BDNCP attraverso la piattaforma per la pubblicità legale, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 85 del codice.

La data di effettiva pubblicazione è comunicata attraverso i flussi di comunicazione informatizzati implementati tra la BDNCP/PCP e le piattaforme delle stesse SA.

L'Autorità si riserva, in ogni caso, di posticipare le pubblicazioni al fine di procedere a ulteriori verifiche dei contenuti in caso di anomalie e/o incongruenze rilevate nei dati trasmessi dalle SA.

Trasparenza

Sono disponibili le FAQ in materia di Trasparenza dei contratti pubblici?

Le risposte alle domande frequenti in materia di Trasparenza dei contratti pubblici possono essere consultate nella sezione FAQ:

[Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture \(art 37, d.lgs. 33/2013\).](#)

1. Con l'entrata in vigore del nuovo codice sui contratti pubblici, d.lgs. 36/2023 quali sono gli obblighi di pubblicazione relativi ai contratti pubblici ai sensi del d.lgs. 33/2013?

Per i contratti con bandi ed avvisi pubblicati dal 1° gennaio 2024 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la trasparenza dei dati relativi ai contratti pubblici prevista dal d.lgs. 33/2013 comunicando tempestivamente – per mezzo delle piattaforme digitali certificate - alla BDNCP, ai sensi dell'articolo 9-bis del citato decreto, tutti i dati e le informazioni individuati nell'articolo 10 della [delibera 261/2023](#).

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP.

Residuano in capo alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti gli obblighi di pubblicare, nella sezione "Amministrazione trasparente" o "società trasparente" del proprio sito, i dati non comunicati alla BDNCP indicati nell'allegato 1 della [delibera ANAC 264/2023](#), come modificata e integrata con [delibera n. 601 del 19 dicembre 2023](#).

Parole chiave: trasparenza – dati - contratti pubblici – BDNCP - collegamento ipertestuale – sezione "Amministrazione Trasparente" – ciclo di vita del contratto

Fonti: art. 9-bis d.lgs. 33/2013 - d.lgs. 36/2023 - par. 5.1 della [delibera 605 del 19 dicembre 2023](#)

"Aggiornamento 2023 del PNA", [Delibera 261 \(art. 10\) del 2023 – Delibera 264/2023 e relativo allegato 1\) e successivi aggiornamenti.](#)

2. Come fare il collegamento ipertestuale da Amministrazione trasparente all'apposita sezione della BDNCP?

Le regole tecniche sono indicate nel regolamento adottato da ANAC con delibera 261/2023. Tale collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza dell'intera procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione.

Parole chiave: trasparenza – dati - contratti pubblici – BDNCP – collegamento ipertestuale - regole tecniche - sezione “Amministrazione Trasparente”

Fonti: d.lgs. 36/2023 - par. 5.1 della delibera 605 del 19 dicembre 2023 “Aggiornamento 2023 del PNA”, Delibera 261/2023.

3. Quale regime di trasparenza applicare per i contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023?

Per queste fattispecie, disciplinate dal d.lgs. 50/2016 o dal d.lgs. 36/2023, la pubblicazione di dati, documenti e informazioni in AT, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, avviene secondo le indicazioni ANAC di cui all'Allegato 9) al PNA 2022. Ciò in considerazione del fatto che il nuovo Codice prevede che le disposizioni in materia di pubblicazione di bandi e avvisi e l'art. 29 del vecchio Codice continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 (art. 225, co. 1 e 2 d.lgs. 36/2023).

I dati da pubblicare devono riferirsi a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione.

Parole chiave: trasparenza – dati - contratti pubblici conclusi entro 31 dicembre 2023 – Allegato 9) – sezione “Amministrazione Trasparente”

Fonti normative: art. 29 d.lgs. 50/2016 - d.lgs. 36/2023 – Allegato 9) al PNA 2022 - par. 5.1 della delibera 605 del 19 dicembre 2023 “Aggiornamento 2023 del PNA”.

4. Quale regime di trasparenza applicare per i contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023?

Per queste ipotesi, l'Autorità ha adottato con Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023, d'intesa con il MIT, un comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione e a cui si rinvia anche per i profili attinenti all'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

Parole chiave: trasparenza – dati - contratti pubblici – 1° luglio 2023 – non conclusi entro 31 dicembre 2023 – digitalizzazione

Fonti: d.lgs. 50/2016 – d.lgs. 36/2023 - par. 5.1 della delibera 605 del 19 dicembre 2023 “Aggiornamento 2023 del PNA” – Comunicato ANAC MIT adottato con Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023

5. In base al nuovo codice dei contratti, d.lgs. 36/2023, vanno pubblicati i dati previsti dall'art. 1 c. 32 della legge 190/2012?

Il nuovo codice dei contratti ha abrogato l'art. 1 c.32 della legge 190/2012. Tuttavia, i dati ivi considerati sono ora previsti tra quelli da pubblicare ai sensi dall'art. 28 co. 3 del nuovo codice. Pertanto, considerato che la BDNCP dal 1° gennaio 2024 assicura la pubblicazione dei dati individuati dalla suddetta disposizione, tra cui quelli già previsti dall'art. 1, co. 32, della legge 190, occorre considerare quanto segue:

Non è più prevista, per alcuna procedura contrattuale, la predisposizione del file XML e l'invio ad ANAC della PEC, entro il 31 gennaio, con indicazione del luogo di pubblicazione di detto file. ♣

Per i contratti conclusi entro il 2023, gli obblighi di pubblicazione dei dati in questione risultano adempiuti pubblicando nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti” le informazioni di cui all'art. 4 della delibera 39/2016 in formato digitale standard aperto, secondo le modalità indicate dalla stessa delibera.

Per i contratti non conclusi entro il 2023, la trasparenza degli stessi dati già previsti dall'art. 1, co. 32 della l. 190/2012 e ora indicati nell'art. 28, co. 3 del nuovo codice, è assolta mediante comunicazione tempestiva degli stessi, cioè nell'immediatezza della loro produzione, alla BDNCP tramite SIMOG (cfr. delibera n. 582 del 13 dicembre 2023).

Le stazioni appaltanti pubblicano in “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, il link tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso attraverso SIMOG.

Per i contratti la cui procedura si avvia dal 1° gennaio 2024, la trasparenza dei dati già previsti dall'art. 1, co. 32 della l. 190/2012, e ora indicati nell'art. 28 co. 3 del nuovo codice, è assolta mediante la trasmissione

degli stessi dati alla BDNCP attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto e che includono anche quelli indicati all'art. 28, co. 3 del nuovo codice. In proposito si rinvia alle delibere ANAC [261](#) e [264](#) del 20 giugno 2023, e successivi aggiornamenti.

Parole chiave: trasparenza – dati - contratti pubblici – art. 1, co. 32 l. 190 – abrogazione – file XML – invio PEC - BDNCP – collegamento ipertestuale – sezione “Amministrazione Trasparente” – SIMOG - piattaforme di approvvigionamento digitale

Fonti: art. 1, co. 32, l. 190/2012 – art. 28 d.lgs. 36/2023 – art. 4 [delibera 39/2016](#) - par. 5.1 della [delibera 605 del 19 dicembre 2023 “Aggiornamento 2023 del PNA”](#) - comunicato congiunto ANAC-MIT pubblicato con [delibera 582 del 13 dicembre 2023](#) - [Delibere 261 e 264 del 2023](#) e successivi aggiornamenti.

6. Quale è la durata della pubblicazione dei dati sui contratti in AT e in BDNCP?

I dati, gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto trasparenza rimangono pubblicati in BDNCP e nella sezione “Amministrazione trasparente” della stazione appaltante e dell'ente concedente per un periodo almeno di cinque anni e, comunque, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 8, comma 3, del decreto trasparenza.

Parole chiave: trasparenza – dati - contratti pubblici – BDNCP – sezione “Amministrazione Trasparente” – durata della pubblicazione – 5 anni

Fonti: art. 8, co. 3 d.lgs. 33/2013 - par. 5.1 della [delibera 605 del 19 dicembre 2023 “Aggiornamento 2023 del PNA”](#) - [Delibere 261 e 264 del 2023](#) e successivi aggiornamenti.

7. Come va assolta la trasparenza dei dati in AT se già pubblicati sulle piattaforme di approvvigionamento digitale?

Nel caso in cui una parte dei dati e atti da pubblicare in AT sia già pubblicata sulle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono decidere di sostituire la pubblicazione in dettaglio degli stessi con la pubblicazione del collegamento ipertestuale che rinvia alla piattaforma. Ciò è ammesso solo nel caso in cui la sezione della piattaforma, dove sono pubblicati dati e atti, sia liberamente accessibile poiché chiunque deve poter prendere visione dei suddetti dati e documenti. Ove si scelga tale soluzione, ossia di non riproporre la pubblicazione sul sito istituzionale ma di rinviare, mediante collegamento ipertestuale, alla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, è necessario che la piattaforma che provvede alla pubblicazione garantisca il rispetto dei termini e dei criteri di qualità delle informazioni stabiliti dal d.lgs. 33/2013 (artt. 6 e 8, co. 3).

Parole chiave: trasparenza – dati - contratti pubblici – BDNCP – collegamento ipertestuale – sezione “Amministrazione Trasparente” – piattaforme di approvvigionamento digitale – qualità della pubblicazione
Fonti: art. 25 d.lgs. 36/2023 - artt. 6 e 8, co. 3 d.lgs. 33/2013 - par. 5.1 della [delibera 605 del 19 dicembre 2023 “Aggiornamento 2023 del PNA”](#) - [Delibere 261 e 264 del 2023](#) e successivi aggiornamenti.

8. Esistono modalità particolari per l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per le procedure di somma urgenza e di protezione civile?

Per le sole procedure di somma urgenza e protezione civile si applicano le indicazioni contenute nel [Comunicato del Presidente di ANAC del 19 settembre 2023](#).

Parole chiave: trasparenza – dati - contratti pubblici – procedure di somma urgenza – procedure di protezione civile

Fonti: d.lgs. 36/2023 - [Comunicato ANAC MIT adottato con \[Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023\]\(#\) - \[Comunicato del Presidente di ANAC del 19 settembre 2023\]\(#\)](#)